

È costituzionalmente illegittimo l'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. Tale declaratoria di illegittimità deriva dalla violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la pena comminata non risulta proporzionata alla gravità del fatto, si dà come ostacolo alla funzione rieducativa della pena stessa. La pena di sei anni è stata ripetutamente indicata dal legislatore come misura adeguata ai fatti "di confine", che nell'articolato e complesso sistema punitivo dei reati connessi al traffico di stupefacenti, si pongono al margine inferiore delle categorie di reati più gravi o a quello superiore della categoria dei reati meno gravi. In tale contesto, è, dunque, appropriata la richiesta di ridurre a sei anni di reclusione la pena minima per i fatti di non lieve entità di cui al comma 1 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di porre rimedio ai vizi di illegittimità costituzionale denunciati. In tal modo, si individua una previsione sanzionatoria già rinvenibile nell'ordinamento che, trasposta all'interno della norma censurata, si situa coerentemente lungo la dorsale sanzionatoria prevista dai vari commi dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 e rispetta la logica della disciplina voluta dal legislatore.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltretché del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

**Corte cost., 08/03/2019, n. 40**